

STATUTO

Associazione

DEBITAMENTE LIBERI ETS

ART. 1

Denominazione, sede e durata

È costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una Associazione nazionale non riconosciuta, avente la seguente denominazione:

"DEBITAMENTE LIBERI ETS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) via Portogallo, 5 e con durata illimitata. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se ciò avviene all'interno dello stesso Comune e potrà essere deliberato dell'organo di amministrazione.

Il trasferimento della sede legale deve essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

L'utilizzo dell'acronimo ETS nella denominazione, in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, negli atti e nella corrispondenza è subordinato all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 2

Scopo, finalità e attività

Scopo

L'Ente assume la forma di associazione nazionale non riconosciuta, non ha scopo di lucro, è apartitica, non ha fini politici è una formazione sociale, democratica, libera, indipendente e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 s.m.i., con particolare riguardo a quelle contraddistinte dalle

lettere a), interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e s.m.i., servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

lettera u), beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e s.m.i., o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

lettera w), promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; L'Associazione, al fine del raggiungimento degli scopi sopra definiti, potrà svolgere tutte le attività secondarie e strumentali le cui risorse impiegate, sono in relazione a tutte le risorse, volontarie e gratuite, utilizzate nelle attività di interesse generale; pertanto, essa potrà svolgere l'organizzazione e la gestione di attività, sociali, culturali, politiche, formative, giuridiche e giudiziarie, tese alla promozione, alla attuazione e alla tutela degli interessi e dei diritti del cittadino, del consumatore, dell'utente e dell'impresa, con particolare riferimento a coloro che si trovano in condizioni di debolezza o di svantaggio, in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, convinzioni politiche o religiose e verso la disparità, la violenza e la persecuzione nei confronti delle donne, dei minori, degli ammalati, dei disabili e degli stranieri.

Finalità

L'Associazione esercita i diritti per affermare la centralità della persona, ponendo come obiettivo la loro concreta attuazione. In particolare si occupa di violazione dei diritti della persona che determina situazioni di sofferenza. La sua azione è rivolta prevalentemente ai più deboli, senza distinzione di età, sesso, razza, religione, pensiero, avviando un percorso di riscatto e di dignità sociale. L'Associazione "DEBITAMENTE LIBERI ETS" tutela tutti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori, degli utenti, dei contribuenti e delle imprese, nei confronti di qualsiasi soggetto, promuovendo azioni giudiziarie, intervenendo nei giudizi civili, penali, amministrativi, tributari, innanzi a tutte le giurisdizioni, nonché presso la Corte Europea dei diritti dell'uomo. Pertanto, l'Associazione al fine di combattere ogni forma di illecito, abuso, privazione, reato e violenza, commesso nei confronti dei cittadini, consumatori, utenti, contribuenti e imprese, esercita le azioni finalizzate a:

- a) Aiutare, assistere e sostenere coloro che sono vittime di sovra indebitamento, inteso come grave problema sociale, derivante da incapienza finanziaria a causa di una eccessiva esposizione debitoria (Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 e s.m.i. e Decreto del Ministero della Giustizia n. 202 del 24 settembre 2014), per contrastare il fenomeno e dell'usura e per favorire l'uscita da stati di indigenza;
- b) Avviare, svolgere e promuovere iniziative e manifestazioni scientifiche e culturali, convegni di studio e giornate formative sulla materia del sovra indebitamento di cui

alla legge n. 3 del 27 gennaio 2012 e s.m.i. e del Decreto del Ministero della Giustizia n. 202 del 24 settembre 2014;

- c) Avviare, svolgere e promuovere interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328 e s.m.i., servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016 n. 112, e s.m.i.;
- d) Avviare, svolgere e promuovere iniziative e manifestazioni scientifiche e culturali nonché convegni di studio e giornate formative sulle seguenti materie: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare, crisi dell'impresa, diritto processuale civile, economia aziendale, diritto tributario;
- e) Rappresentare gli associati presso Istituzioni, Enti Pubblici o privati, in iniziative di comune interesse per favorire lo sviluppo e l'affermazione delle tecniche di risoluzione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 27 gennaio 2012 e s.m.i.;
- f) Erogare servizi o anche denaro o beni a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- g) Tutelare la persona e/o consumatore, in ogni sua forma, verso comportamenti non corretti e/o lesivi dei diritti fondamentali indicati nei vari Codici Legislativi, in particolare il Codice del Consumo o nelle Leggi Costituzionali e Speciali e nelle Normative Europee;
- h) Tutelare e promuovere, la qualità dei prodotti e dei servizi, con adeguata informazione, una corretta pubblicità, la correttezza e la trasparenza nei rapporti commerciali e nei rapporti contrattuali in genere, l'educazione al consumo e all'uso del denaro, l'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza, il razionale sfruttamento del territorio e delle risorse naturali;
- i) Tutelare i diritti in materia di erogazione dei servizi finanziari, creditizi e bancari e promuovere i principi di correttezza, trasparenza ed equità nei servizi finanziari, creditizi e bancari;
- j) Tutelare i diritti in materia di mercati mobiliari ed immobiliari;
- k) Tutelare i diritti in materia di istruzione e alfabetizzazione;
- l) Promuovere una gestione efficiente, trasparente ed economica della cosa pubblica, attraverso il contrasto ad ogni forma di spreco e abuso commesso nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle Società ad essa collegata, che genera una negativa gestione degli Enti Pubblici e sperpero di denaro pubblico;
- m) Promuovere l'interesse delle istituzioni per la sicurezza del territorio, la legalità, la giustizia, la prevenzione del sovraindebitamento e la lotta all'usura;

Per il raggiungimento delle finalità sopra menzionate, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità

e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. Ai sensi, dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione "DEBITAMENTE LIBERI ETS" potrà svolgere anche attività secondarie e strumentali diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, che diventano parte integrante del presente statuto. L'individuazione di tali attività sarà individuata dal segretario nazionale e deliberata dal Comitato Nazionale con apposita delibera.

Attività

Le attività che si propone di svolgere in favore della comunità, dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, verranno perseguite con l'esecuzione delle seguenti azioni:

- Funzione di Segretariato Sociale con offerta di servizi di orientamento e indirizzo, gratuiti e svolto da volontari con competenze specifiche, con il compito di orientare le persone in stato di disagio e difficoltà. Nel caso di persone e imprese sovraindebitate, suggerimenti e indirizzi sugli Organismi di Composizione della Crisi (OCC) preposti a fornire sussidio e aiuto;
- Funzione di Segretariato Sociale con ascolto delle persone in difficoltà e loro indirizzo verso azioni agevolative che possono aiutarli a lenire e/o risolvere il disagio, quali, accesso alla legge sul sovraindebitamento, ricorso ai servizi sociali dei comuni, individuazione degli aiuti per le difficoltà abitative, ecc.;
- Informazione su incentivi, sussidi, agevolazioni, ecc. a favore delle persone indebitate o in difficoltà economica, come diritto ad accedere ai bandi per le case popolari, ai contributi offerti, anche da privati, per accedere alla normativa sul sovraindebitamento, ai sussidi per i nuclei numerosi, ecc.;
- Promozione di raccolta fondi al fine di supportare coloro che sono vittime di sovraindebitamento e di usura e per favorire l'uscita da uno stato d'indigenza che consente di evitare problematiche legali, fiscali, amministrative ed economiche;
- Applicare il Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali e presso le sedi delle Associazioni, svolgere attività di Segretariato Sociale ai sensi dell'art. 22 comma 4 lett. a) della Legge n. 328/2000 per informazione e consulenza specialistica al singolo, ai nuclei familiari e alle imprese in materia di sovraindebitamento;
- Organizzare e promuovere iniziative (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: conferenze, corsi, seminari, workshop, gruppi di aiuto, convegni nazionali e internazionali. etc.) volte all'aiuto e al sostegno di persone sovra indebitate, ivi compresa la preparazione professionale di tutti i soggetti coinvolti nella gestione e/o prevenzione del sovraindebitamento ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia n. 202 del 24 settembre 2014;
- Avviare e sostenere iniziative volte a favorire la conoscenza e la corretta applicazione delle norme vigenti in tema di sovraindebitamento presso Enti Pubblici, Associazioni,

Imprese e presso il pubblico, ivi compresi convegni, bandi, collaborazioni con enti morali o economici;

- Promuovere il coinvolgimento di attori pubblici e privati nella soluzione del problema sovraindebitamento, in particolare collaborando alla formazione di testi legislativi o altri atti della pubblica amministrazione, volti a prevenire o arginare tale fenomeno;
- Elaborare contenuti editoriali a carattere scientifico, culturale e/o tecnico per siti web, blog, libri, riviste o giornali sul tema del sovraindebitamento

Le attività sono svolte come azioni volontarie e possono prevedere l'erogazione gratuita di denaro, beni e/o servizi o la produzione e scambio di beni e servizi. L'Associazione intende svolgere le predette attività in favore dei propri associati, di loro familiari o terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività volontaria dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, con apposito Decreto ministeriale ex art. 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 s.m.i. La loro individuazione potrà essere successivamente integrata e modificata da parte dell'Organo di Amministrazione.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, il Regolamento di Funzionamento. Il Regolamento di Autodisciplina e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Possono essere soci anche i minorenni, previa domanda di ammissione sottoscritta da entrambi i genitori, i quali eserciteranno i loro diritti in assemblea. I predetti soci non

possono ricoprire cariche sociali fino al raggiungimento della maggiore età, fatto salvo e impregiudicato ogni altro diritto.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 15 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 15 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera in via definitiva sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima riunione utile.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo art. 5.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Nel rispetto di principi, valori e finalità che animano l'Associazione, il Consiglio Direttivo ha facoltà di proporre all'Assemblea dei soci l'adozione di regolamenti su criteri di ammissione, di valutazione del periodo di prova e di esclusione del socio, integrativi di quelli statuiti nel presente statuto.

ART. 4

Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- essere tutelati nel loro diritto alla riservatezza;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e il Regolamento di Funzionamento;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;

ART. 5

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione e i seguenti altri casi:

- Contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto;
- Contravviene gravemente agli obblighi dei Regolamenti interni;
- Contravviene agli obblighi e alle deliberazioni degli organi associativi,
- Arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione;
- Mancato versamento della quota associativa annuale (decadimento automatico).

può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri e comunicata mediante lettera al Socio interessato.

Contro il suddetto provvedimento, il Socio interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esclusione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre (3) mesi prima.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- la Segreteria;
- il Revisore Contabile (eventuale);
- il Revisore dei Conti (eventuale);
- il Collegio dei Probiviri (eventuale).

ART. 7

Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria e Straordinaria.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, ovvero quando ne venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci, purché in regola con il versamento delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno quindici (15) giorni prima della data della riunione e comunicata per iscritto agli associati mediante: lettera, mail o avviso affisso nella sede associativa. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

L'Assemblea può essere anche svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza) a condizione che:

- Sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Nell'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria) hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre (3) mesi, nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

All'Assemblea spettano le seguenti competenze inderogabili:

in via ordinaria

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza
 - deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

in via straordinaria

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

L'Assemblea Ordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza dal Vice-Presidente che nomina, fra i soci, un Segretario verbalizzante.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e dopo 24 ore in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno

Tra la prima e seconda convocazione deve intercorrere almeno uno (1) giorno.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice il quale nomina, tra i soci, un segretario verbalizzante.

L'Assemblea Straordinaria per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle assemblee dei soci, sono pubblicate anche nella sede e/o sito internet dell'Associazione per 30 giorni dopo l'approvazione.

ART. 8

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- determinare l'importo della quota associativa annuale;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il medesimo organo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo; nell'impossibilità di attuare tale modalità sarà l'Assemblea a ricostituire l'Organo con la nomina del nuovo componente, il quale subentrerà e rimarrà in carica fino alla scadenza naturale dell'intero Consiglio.

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro dell'Organo medesimo eletto fra i presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola almeno 2 volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando la maggioranza dei consiglieri ne faccia richiesta. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da comunicarsi almeno 3 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei

termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, nei rapporti interni ed in quelli esterni e nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica tre (3) anni, quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

Organo di controllo (eventuale)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

Revisione legale dei conti (eventuale)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

Divisioni tematiche

L'Associazione "DEBITAMENTE LIBERI ETS" si struttura in divisioni in base a competenze per materia e sono composte da quei cittadini iscritti all'Associazione che si siano distinti nel settore. Le Divisioni sono costituite da rappresentanti nominati dal Segretario Nazionale ed hanno il compito di predisporre atti e documenti nonché partecipare alle audizioni sulle materie di propria competenza.

Art. 13

Associazioni Territoriali o Sedi Secondarie

L'Associazione nazionale "DEBITAMENTE LIBERI ETS" consente e favorisce la costituzione di Associazioni Territoriali federate in ambito Comunale, Provinciale, Regionale o di Unione dei Comuni.

Le Associazioni Territoriali devono fare istanza su specifico modello e indirizzata alla Associazione nazionale.

Le Associazioni Territoriali o Sedi Secondarie, seppur federate all'Associazione nazionale sono autonome nella loro gestione e sotto il profilo giuridico, patrimoniale e fiscale.

L'Associazione Nazionale, consente la federazione dell'Associazione territoriale solo ed esclusivamente all'accettazione dei seguenti obblighi:

- 1) Applicazione integrale degli scopi, finalità e attività del presente Statuto;
- 2) Convenzione tra Associazione Nazionale e Associazione Territoriale;

- 3) Accettazione del "Regolamento Interno di Organizzazione e Funzionamento e Codice Deontologico" (allegato A);
- 4) Accettazione del "Regolamento dei rapporti tra Sede Nazionale e Sedi Territoriali (allegato B); L'Associazione Nazionale invita e consente, all'Associazione Territoriale, l'utilizzo del marchio e del logo distintivo dell'Associazione "DEBITAMENTE LIBERI ETS", come registrato presso la Camera di Commercio di Teramo; l'Associazione Territoriale deve aggiungere la locuzione nominativa territoriale;
- 5) L'Associazione Territoriale sia formata da minimo sette (7) iscritti del territorio o della provincia;
- 6) L'Associazione Territoriale può costituire delegazioni territoriali in ragione della estensione del territorio e del numero di residenti, su specifica autorizzazione dell'Associazione nazionale.
- 7)

ART. 14

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) quote associative;
- 2) contributi pubblici e privati;
- 3) donazioni e lasciti testamentari;
- 4) rendite patrimoniali;
- 5) proventi da attività di raccolta fondi;
- 6) attività di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm. e ii.
- 7) ogni altra entrata compatibile con le disposizioni legislative vigenti in materia

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate, comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dall'assemblea dei soci che ne determina l'ammontare.

ART. 15

Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e

collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 16

Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale inizia il primo (1) gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Ogni anno l'associazione deve redigere il bilancio di esercizio che viene predisposto dal Consiglio Direttivo, sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci entro i primi 4 mesi successivi alla chiusura e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Entro il mese di aprile, l'Organo di Amministrazione sottopone il bilancio preventivo per l'anno successivo all'assemblea dei soci per l'approvazione.

ART. 17

Bilancio sociale e informativa sociale

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano le 100 mila euro annui, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano 1 milione di euro annui, l'Associazione deve redigere e depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 18

Libri Sociali

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali e la documentazione inerente all'Associazione e tenuti presso la sede legale dell'ente, facendone espressa richiesta per iscritto al Consiglio Direttivo che risponde entro 30 giorni.

ART. 19

Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 20

Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 21

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, su proposta dell'Organo di Amministrazione. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati.

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo

settore, di cui all'art 45, comma 1 del D.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del Terzo Settore, individuato dall'Assemblea, avente analoga natura giuridica e analogo scopo.

ART. 22

Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 e s.m.l. (Codice del Terzo Settore) e in quanto compatibile dal Codice civile.

Mosciano Sant'Angelo (TE) 02.01.2025

Firme

Ciarrocchi Davide

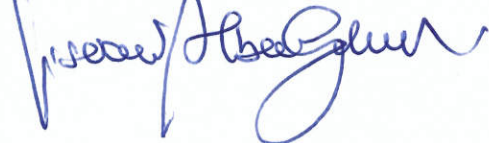


De Ascentiis Irene *Irene De Ascentiis*

Facciabene Fabrizio



Viscioni Albano Gimmi



D'Alessandro Gianni



De Iuliis Paolo



Strozzi Gabriele

